

per i quali le previste operazioni di reinquadramento non porterebbero quindi a sanarne il sottoinquadramento rispetto al profilo per cui hanno concorso;

al fine di consentire il reinquadramento nella posizione C3 della quasi totalità dei laureati, con specifico accordo sono stati parzialmente modificati i requisiti di anzianità minima necessari per tale passaggio, mentre analoga modifica non è stata prevista per consentire il passaggio anche di tali residui 43 laureati;

la medesima progressione prevede la promozione di dipendenti con diploma di scuola media superiore (geometri o periti industriali) che così passerebbero da un'area economica C1 ad un'area economica C3 e quindi superiore ai 43 funzionari laureati di ben due aree economiche funzionali, creando una grave situazione di disagio che non ha precedenti in altre amministrazioni dello Stato, per le quali l'area di inquadramento più bassa per il personale laureato è almeno il C2;

le nuove piante organiche emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 1997 confermano l'indistinto ruolo di ingegneri ed architetti dei Vigili del Fuoco, sia pure ancora distinti artificiosamente al VII, VIII e IX livello;

il Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi nel disporre la mobilità volontaria nazionale ha dichiarato: « Il ruolo dei funzionari direttivi come una dotazione unica ai fini dei posti disponibili per i trasferimenti stessi, senza differenziare la disponibilità per i singoli profili professionali... », così cagionando pregiudizio economico e professionale agli ingegneri ed architetti del VII ed VIII livello, considerati come facenti parte di un ruolo unico;

le ultime tre mobilità dei funzionari direttivi hanno tenuto in considerazione il principio di perfetta analogia e possibilità di sostituzione di un ingegnere di IX livello con un ingegnere di VIII o di VII livello, secondo quanto dichiarato dallo stesso

Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, nella nota 34045 dell'11 giugno 1999;

attualmente in numerose sedi centrali e periferiche sono presenti, in pieno contrasto con gli organigrammi di cui sopra, funzionari appartenenti ad un unico livello (VII o VIII);

attualmente in numerose occasioni gli ingegneri ed architetti assumono indipendentemente dal livello di attribuzione prerogative e ruoli dei dirigenti —:

se il Ministro intenda riesaminare il tema sopra indicato, anche con una specifica norma di prima applicazione, la rideterminazione delle dotazioni organiche dei Cnvvf, in modo da ricomprendere tutti gli ingegneri ed architetti dei ruoli operativi del Corpo nella posizione C3 (ex IX livello), graduando le differenti anzianità di servizio nell'ambito della medesima posizione attraverso la suddivisione tra le varie fasce in cui è articolata tale posizione, se non ritenga che ciò anche in considerazione della spesa, estremamente modesta, consentirebbe una più logica strutturazione delle carriere secondo criteri funzionali ed eviterebbe che professionalità sovraordinate per il titolo risultino sott'ordinate da un punto di vista dell'inquadramento economico e funzionale rispetto ad altre componenti del Corpo non laureate. (4-02924)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta orale:

FOLENA e RUZZANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

non è intenzione alcuna degli interroganti entrare nel merito delle decisioni assunte dalla magistratura, che noi rispettiamo sempre;

alla luce di alcune notizie riportate dagli organi di stampa sembra vi sia stato

una non secondaria influenza di quei provvedimenti amministrativi decisi dal capo della polizia e dal Ministro dell'interno, con i quali si comunicava la sospensione dal servizio dei poliziotti indagati a Napoli fino al termine del procedimento penale, provvedimenti che avrebbero persino influito, in merito alle decisioni assunte dal tribunale per il riesame, che quindi non accoglieva le tesi dei pubblici ministeri relative alla possibilità di reiterazione del reato e possibile inquinamento delle prove da parte degli agenti indagati;

l'11 maggio sempre con decreto amministrativo del capo della polizia e del Ministro dell'interno, si sanciva il pieno reintegro nelle loro funzioni degli agenti, ad indagine tuttora in corso, smentendo la decisione assunta con il precedente atto amministrativo —:

se il Governo e nello specifico il Ministro dell'interno sia a conoscenza dei fatti descritti;

se il Ministro dell'interno non ritenga necessario riferire immediatamente presso la Camera al fine di comunicare ai membri del Parlamento in quali circostanze e per quali eventuali fatti nuovi si sia deciso il reintegro degli agenti e soprattutto la modifica della linea presa nella gestione del caso in questione. (3-00958)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premezzo che:

la prima sezione del Consiglio di Stato, con il parere 17 ottobre 2001 n. 885 ha pronunciato il seguente parere: «A seguito della intervenuta abrogazione — disposta dall'articolo 274 del testo unico 18 agosto 2000 n. 267 — dell'articolo 106 del vecchio testo unico 3 marzo 1934 n. 183 (il quale si poneva come norma primaria autorizzatrice del potere degli Enti Locali di irrogare sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti,

stabilendo che quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000), deve ritenersi che sia venuto meno il potere sanzionatorio in capo alle Amministrazioni locali, in un contesto ordinamentale in cui da un lato l'articolo 23 della Costituzione riserva alle legge ogni imposizione di prestazioni personali e patrimoniali e dall'altro l'articolo 1 della legge quadro 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) ribadisce, in coerenza con il dettato costituzionale, il principio di legalità e di riserva legislativa alla stregua del quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione di violazione”. L'articolo 106 del testo unico 3 marzo 1934 n. 383 svolgeva una funzione ineliminabile in un ordinamento come il nostro strettamente informato al principio di riserva legislativa nell'ambito sanzionatorio e le sua abrogazione ha effettivamente determinato un vuoto normativo, che va quanto più possibile tempestivamente colmato in sede normativa primaria, per un duplice ordine di ragioni: *a)* la prima, ovviamente, attiene alla necessità di non lasciare sguarnite di sanzione le violazioni delle norme regolamentari degli enti locali, che non siano altrimenti assistite da altre disposizioni legislative; *b)* la seconda, del tutto opposta, attiene al pericolo che — in estrema ipotesi — le suddette violazioni si trovino ad essere ri-penalizzate in relazione al disposto dell'articolo 650 del codice penale, il quale, come è noto, sanziona penalmente l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità. Una volta infatti venuta meno la previsione della sanzione amministrativa, non potrebbe escludersi a priori l'operatività dell'articolo 650 del codice penale (non a caso ritenuto norma di estrema chiusura) il che risulta del tutto contraddittorio con le linee di depenalizzazione

che informano l'attuale sistema sanzionatorio e conferma l'assoluta esigenza dell'intervento del legislatore »;

con il citato parere il Consiglio di Stato ha clamorosamente bocciato l'interpretazione relativa al permanere della potestà sanzionatoria degli enti locali, formulata dal Ministero dell'interno con la propria risoluzione 7 marzo 2001;

la risoluzione 7 marzo 2001 del Ministero dell'interno si palesava *ictu oculi* insostenibile e tentava, con forzature giuridiche, di assolvere il Governo dall'errore commesso con l'abrogazione dell'articolo 106 del regio decreto 383 del 1934, ed a cui si sarebbe potuto porre riparo con un decreto-legge che eliminasse il vuoto normativo;

dopo un anno la situazione è rimasta purtroppo immutata mentre, nel frattempo, sulla base dell'errato orientamento espresso dal Viminale, molti enti locali hanno modificato statuti e regolamenti, introducendo disposizioni sulle sanzioni amministrative, che, alla luce del parere della prima sezione del Consiglio di Stato, sono da considerarsi del tutto illegittime;

il parere del Consiglio di Stato non ha ricevuto l'adeguata pubblicità che avrebbe meritato, anche perché attestava l'inadeguatezza dell'interpretazione fornita dal Ministero dell'interno del precedente Governo;

la situazione deve essere affrontata con determinazione ed urgenza dal Governo tenendo conto della « assoluta esigenza dell'intervento del legislatore » affermata dalla prima sezione del Consiglio di Stato —:

se non ritenga di dovere urgentemente intervenire, con lo strumento del decreto-legge, per eliminare il vuoto normativo generato dall'abrogazione dell'articolo 106 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 operata con il testo unico 18 agosto 2000 n. 267, vuoto che pone molti Enti Locali, fuorviati dall'interpretazione for-

nita con la risoluzione 7 marzo 2001, in condizioni di evidentissima illegittimità.
(3-00966)

Interrogazione a risposta scritta:

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

la criminalità a portato a termine un'altra azione malavitosa, distruggendo — nella notte tra sabato 11 maggio e domenica 12 maggio 2002 — il cinema-teatro Euro di Alcamo;

che la gente è sfiduciata in quanto vorrebbe risposte certe e maggiore impegno da parte dello Stato —:

se intenda da subito porre le forze di polizia locali, dotandole di un adeguato numero di personale, nonché dei mezzi e strumenti necessari, in condizione da potere lottare e vincere l'organizzazione malavitosa, che tuttora impera ad Alcamo, come in tutto il trapanese;

se non ritenga che le sole promesse governative non servano più e che occorrono fatti concreti per ridare fiducia alla gente, ormai sempre più sfiduciata e depressa.
(4-02913)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanze urgenti
(*ex articolo 138-bis del regolamento*):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

secondo un impegno ripetutamente sancito in sede Unione europea nell'ambito di numerose risoluzioni, oltre che nel piano d'azione sulla società dell'informazione, gli Stati membri sono vincolati ad attivare tempestivamente adeguate politiche di sviluppo della *web economy* con